

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 643)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1984

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980

---

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della firma del Trattato di Osimo, il 10 novembre 1975, e della sua ratifica parlamentare il 4 marzo 1977, legge n. 73, vennero costituite due particolari Commissioni italo-jugoslave per la definitiva sistemazione del confine di Stato, che era rimasto per circa trent'anni incompleto e, in molti tratti, non definito.

Una prima commissione, la « Commissione Diplomatica per la delimitazione », ebbe il compito di sovrintendere a queste operazioni, sia per l'emanazione di direttive di massima, sia soprattutto per la soluzione di eventuali divergenze di interpretazione delle clausole confinarie del Trattato di Osimo. Una seconda commissione, la « Commissione mista per la demarcazione », ebbe il compito diretto di procedere alla demarcazione dei tratti di confine che erano rimasti indefiniti fino ad Osimo, nonché al ripristino dei rimanenti tratti già delimitati negli anni 1949-50 a cura della Commissione prevista dal Trattato di pace.

La Commissione Mista iniziò la sua attività nell'aprile del 1977 ed approntò in breve gli strumenti di lavoro necessari: regolamenti di attività, istruzioni particolareggiate per l'esecuzione dei lavori sul terreno, modalità per l'allestimento della documentazione ufficiale del confine, e così via. I lavori sul terreno ebbero inizio il 1° giugno del 1977 e si conclusero nel settembre del 1979, parallelamente a numerose riunioni della Commissione per decidere, di volta in volta, programmi ed attività collaterali. Tra l'altro vennero anche eseguite una serie di riprese aerofotogrammetriche della linea di confine, a mano a mano che essa veniva demarcata o ripristinata. Sempre a mano a mano che i vari tratti di confine venivano segnalizzati, la Commissione mista procedette a renderli operativi ed a consegnarli agli organi di frontiera delle due Parti. Lungo l'intera linea di confine venne altresì eseguito il disboscamento di una fascia di terreno di ampiezza prestabilita, per rendere

possibili sia l'esecuzione del lavoro, sia le operazioni topografiche e, in seguito, la vigilanza.

Nel 1980 la Commissione mista dedicò la sua attività all'allestimento di una complessa ma precisa documentazione del confine, redatta nelle due lingue e prodotta in quattro copie: due per il Ministero degli esteri italiano e due per il Segretario agli affari esteri jugoslavo. Questa documentazione comprende i verbali di posa dei 3.515 termini di confine (cippi o piastre) che materializzano la linea per circa 240 km. del suo sviluppo; comprende inoltre una serie di Cataloghi numerici contenenti tutti i possibili dati geodetici, topografici e descrittivi dei singoli termini di confine atti a certificare con assoluta esattezza la posizione; comprende infine un Atlante di carte e mappe riproducenti una fascia di confine dell'ampiezza di 200 metri dall'uno e dall'altro lato, nelle scale di 1 : 10.000 o 1 : 5.000, ottenute con il metodo aerofotogrammetrico, nelle quali sono indicati i singoli termini di confine e l'andamento della linea fra l'uno e l'altro termine.

Completata di recente questa documentazione, e già da tempo ultimati i lavori sul terreno, la Commissione mista italo-jugoslava per la demarcazione e il ripristino del confine di Stato ha terminato il proprio compito, consegnando una linea di confine definitivamente tracciata e completamente documentata.

Rimaneva da compiere un ultimo passo: quello di regolamentare la futura manutenzione di quella complessa opera che è la linea di confine, che naturalmente richiede periodici lavori di restauro, mediante la riparazione o la sostituzione od anche l'aggiunta di termini di confine, il rinnovo del disboscamento, il controllo delle misure geodetiche e topografiche, ed altre similari attività. Come del resto già avviene per gli altri confini dello Stato che sono ormai in vigore da anni.

In aggiunta, occorre anche regolamentare un minimo di limitazioni tendenti da un lato a consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione, dall'altro ad assicurare l'integrità dei termini di confine, la visibilità della linea, la vigilanza da parte degli organi a ciò preposti. Da parte jugoslava tutto ciò è previsto da apposita normativa interna, a fattore comune per tutti i confini della Repubblica federativa; occorre dunque provvedere urgentemente dal nostro lato del confine. Premessa indispensabile era la stipulazione di una convenzione bilaterale che stabilisse le norme di principio valide per ambedue i Paesi, ciascuno dei quali, poi, ne avrebbe ricavato o adeguato le norme interne.

Venne pertanto abbozzato, d'intesa fra le due Parti, un accordo di massima che, attraverso successivi perfezionamenti, è stato tradotto in una « Convenzione per la manutenzione del confine di Stato italo-jugoslavo », sottoscritta dai Plenipotenziari dei due Governi il 29 ottobre 1980.

In sintesi questa Convenzione, composta da 16 articoli, prevede:

l'effettuazione delle operazioni di manutenzione con la periodicità di 6 anni (a partire dal 1979, termine dei lavori di demarcazione);

la suddivisione convenzionale della linea di confine in 8 settori, 4 per ciascuna Parte contraente, in modo che gli oneri di personale, mezzi e fondi siano equamente ripartiti;

l'obbligo per i proprietari od affittuari di terreni lungo il confine di consentire l'accesso del personale addetto alla manutenzione;

il pagamento di eventuali danni ai suddetti proprietari o affittuari a carico dello Stato di appartenenza, con esclusione di richieste di danni all'altro Stato;

l'obbligo di lasciare sgombera una fascia minima di un metro e mezzo dalla linea di confine, nella quale pertanto non saranno consentite coltivazioni o costruzioni fatte salve naturalmente quelle già esistenti). Si tratta di una fascia « Minima » che da parte italiana sarà anche quella normale, mentre dal lato jugoslavo del confine la fascia prevista dalle norme interne è ben più vasta. Tale fascia ha lo scopo di rendere visibile la linea di confine, di rendere intervissibili i termini adiacenti, di salvaguardare l'integrità e la stabilità, di permettere il pattugliamento e la vigilanza doganale, di consentire i periodici lavori di manutenzione.

La RSF jugoslava dispone già di analoghe Convenzioni bilaterali con ciascuno degli Stati confinanti e tutte trattano argomenti simili; anche l'Italia dispone di qualcosa di analogo nei riguardi degli Stati confinanti, ma la materia richiede — ora che anche l'ultima frontiera è stata definitivamente tracciata e documentata — un coordinamento che potrà iniziare proprio da questa convenzione italo-jugoslava.

L'accordo per la manutenzione ha carattere essenzialmente tecnico, ma comporta alcune conseguenze di ordine finanziario per cui è richiesta la ratifica parlamentare: pagamento degli eventuali danni in occasione delle periodiche manutenzioni da un lato, indennizzi per gli eventuali danni che, in taluni casi, potrebbe comportare il vincolo imposto nella fascia di un metro e mezzo dal confine.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE DELL'ASSEMBLEA  
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA  
PER LA MANUTENZIONE DEL CONFINE DI STATO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, allo scopo di regolamentare di comune accordo tutte le questioni relative alla manutenzione del confine di Stato, hanno convenuto quanto segue:

CONFINE DI STATO

Art. 1.

1. Il confine di Stato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si sviluppa secondo il tracciato stabilito dal trattato di pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e dal Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

2. I dati relativi alla demarcazione della linea di confine sono contenuti nei seguenti documenti:

Verbali di posa dei termini di confine definitivi,  
Atlante delle carte e delle mappe di confine,  
Catalogo dei termini di confine,  
Catalogo dei dati geodetici e topografici dei termini di confine,  
Catalogo dei dati geodetici dei punti della triangolazione per la misurazione della linea di confine.

I suddetti documenti sono stati redatti dalle Commissioni miste italo-jugoslave istituite in base ai trattati di cui al punto 1 del presente articolo.

3. La linea di confine nel golfo di Trieste è descritta nel testo dell'allegato III e segnata sulla carta allegato IV al Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Art. 2.

1. Il confine di Stato dal punto triconfinale italo-austro-jugoslavo fino al mare Adriatico (nel testo che segue: confine terrestre) è materializzato sul terreno mediante termini di confine principali, spe-

ciali, secondari e sussidiari. Essi sono di norma situati direttamente sulla linea di confine ovvero, dove le condizioni del terreno lo hanno imposto, da un lato o dall'altro della linea di confine.

2. I dati relativi ai termini di confine (tipo, forma, dimensione, numerazione, ubicazione, ecc.) sono contenuti nei documenti di confine di cui al punto 2 dell'articolo 1 della presente convenzione.

### Art. 3.

1. Il confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie.

2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.

### MANUTENZIONE DEL CONFINE E RIPARTIZIONE IN SETTORI

### Art. 4.

1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre e ad eseguire a questo scopo, congiuntamente, i seguenti lavori come disposto dalla presente convenzione:

verifica della posizione dei termini di confine; ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti; demarcazione integrativa;

misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessità;

aggiornamento della documentazione di confine;

adozione di ogni altro provvedimento ai fini della misurazione della linea e dei termini di confine.

2. Il ripristino del termine triconfinale italo-austro-jugoslavo sarà effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.

### Art. 5.

1. Le Parti contraenti provvederanno affinché una fascia lungo il confine di Stato, avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, rimanga libera da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine, situato sull'uno o sull'altro lato della linea di confine, va tenuto sgombero per un raggio di un metro.

2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente articolo non è consentito costruire alcunchè, ad eccezione delle opere

che interessano le due Parti contraenti (strade, ponti, condotte aeree e sotterranee, ecc.) e delle opere destinate ai servizi doganali e di vigilanza. È vietata la collocazione di contrassegni dei limiti di proprietà e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine.

I vincoli di cui sopra non si applicano alle opere già esistenti.

3. Le Parti contraenti possono, in casi particolari e preve intese, permettere anche altre costruzioni purchè non ostacolino la visibilità della linea di confine e la stabilità dei termini di confine.

4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio.

#### Art. 6.

1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente convenzione, le Parti contraenti effettuano ogni sei anni, congiuntamente, i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine, oltre al disboscamento della fascia di confine.

Il periodo di sei anni verrà calcolato a partire dal 1979.

2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono, di comune accordo e prima dello scadere del termine suddetto, eseguire lavori sul confine con lo scopo di raffittire la demarcazione della linea di confine, di accertare la posizione di alcuni termini di confine, ovvero a seguito della costruzione di opere di rilievo sul confine.

#### Art. 7.

1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono o gestiscono terreni, ponti, miniere, gallerie ed altri manufatti situati sul confine di Stato o nelle sue adiacenze, sulla superficie o nel sottosuolo, sono tenute a consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine previsti dalla presente convenzione.

2. Gli indennizzi per i lavori di cui al punto 1 del presente articolo vengono stabiliti secondo le norme della Parte contraente nel cui territorio sono situati terreni e manufatti. Sono escluse richieste di indennizzo nei riguardi dell'altra Parte contraente.

#### Art. 8.

Il confine terrestre è suddiviso negli otto settori sottoindicati:

*Settore I* dal termine triconfinale italo-austro-jugoslavo fino al termine speciale 8/10 (escluso) situato al valico di frontiera del Passo del Predil,

*Settore II* dal termine speciale 8/10 fino al termine principale 18 (escluso) situato al valico di frontiera di Uccia,

*Settore III* dal termine principale 18 fino al termine principale 30 (escluso) situato sulla cima del Mataiur,

*Settore IV* dal termine principale 30 fino al termine principale 44 (escluso) situato al valico di frontiera di Mennico,

*Settore V* dal termine principale 44 fino al termine principale 54 (escluso) situato sul Monte Sabotino,

*Settore VI* dal termine principale 54 fino al termine principale 66 (escluso) situato presso Dosso Giulio-Medeazza,

*Settore VII* dal termine principale 66 fino al termine principale 78 (escluso) situato sul Monte dei Pini,

*Settore VIII* dal termine principale 78 fino al termine principale 92 situato alla baia di S. Bartolomeo.

#### Art. 9.

Gli impegni derivanti dalla presente convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartite come segue:

la Parte italiana è responsabile per i settori II, IV, VI e VIII;

la Parte jugoslava è responsabile per i settori I, III, V e VII;

ciascuna Parte è responsabile per i termini di confine di qualunque settore situati nel proprio territorio per indicare indirettamente la linea di confine.

#### COMMISSIONE MISTA

#### Art. 10.

1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista italo-jugoslava per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione mista).

2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vice presidente e due membri della propria Delegazione nella Commissione mista. Ciascuna Parte designa il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario.

3. Oltre ai compiti di cui all'articolo 4 della presente convenzione, la Commissione mista eseguirà quanto segue:

a) risistemare in posizione corretta i termini di confine inclinati od affondati nel terreno; ricollocare nella posizione definita dai docu-



menti di confine i termini che risultano spostati; ricollocare in posizione sicura i termini pericolanti;

b) sostituire, quando necessario, la demarcazione diretta con quella indiretta a termini fronteggianti, e viceversa;

c) materializzare, quando necessario, la linea di confine là dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti;

d) redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei rispettivi Stati;

e) adottare ogni altra misura che si renda opportuna per la manutenzione della linea e dei termini di confine, nonché per l'aggiornamento della documentazione di confine .

4. La Commissione mista può adottare anche altri sistemi per materializzare il confine ovvero utilizzare altri tipi di termini di confine, non indicati nei documenti di confine di cui all'articolo 1 della presente convenzione, per una migliore individuazione della linea di confine, in ispecie ai valichi di frontiera, su strade, ponti, gallerie ed altri manufatti.

5. I lavori sul confine di cui alla presente convenzione vengono eseguiti con il consenso ed alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti.

6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine.

7. La Commissione mista provvede affinché la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'articolo 1 della presente convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine dei lavori di manutenzione.

#### Art. 11.

Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente convenzione la Commissione mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti.

Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione mista.

#### Art. 12.

1. Le Parti contraenti si impegnano alla manutenzione dei punti della rete di triangolazione del confine necessari per la determinazione

dei termini di confine. Qualora intervengano variazioni nei dati relativi ai suddetti punti trigonometrici, le due Delegazioni nella Commissione mista si impegnano a darsene reciproca comunicazione.

2. Nello svolgimento delle proprie mansioni gli esperti delle due Delegazioni possono utilizzare i punti trigonometrici esistenti sulla linea di confine o che sono inclusi nella rete di triangolazione del confine, situati nel territorio delle due Parti.

#### Art. 13.

1. La Commissione mista elabora un regolamento per la propria attività con il quale vengono meglio precisate le modalità di funzionamento della Commissione stessa.

2. L'attività della Commissione si svolge mediante riunioni e incontri da tenersi secondo necessità, nonché scambio di corrispondenza.

3. Le decisioni della Commissione mista vengono prese all'unanimità.

La soluzione delle questioni che la Commissione mista non possa eventualmente risolvere, viene sottoposta al Governo della Repubblica italiana ed al Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

4. La Commissione mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua italiana ed in una delle lingue dei popoli della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

5. Di ogni sua riunione od incontro la Commissione mista redige un verbale, da sottoporre all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti.

6. Ciascuna Delegazione nella Commissione mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.

#### ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE

#### Art. 14.

1. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione, i membri della Commissione mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione stessa vengono muniti di regolare passaporto; le stesse persone, nonché il personale dei nuclei tecnico-operativi misti, vengono muniti di un documento stabilito dalla Commissione mista ovvero dagli organi competenti delle due Parti, in occasione dei lavori sul terreno.

2. I titolari dei documenti di cui al punto 1 del presente articolo possono attraversare la linea di confine in qualunque tratto dal termi-

ne triconfinale italo-austro-jugoslavo al mare Adriatico, dove si effettuano i lavori previsti dalla presente convenzione.

3. In occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente.

#### Art. 15.

1. Ai membri della Commissione mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti viene garantita, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente convenzione, l'immunità personale e l'inviolabilità dei documenti ufficiali, del carteggio e dei timbri che portano seco.

2. Le persone di cui al punto 1 del presente articolo hanno il diritto di portare al seguito nel territorio dell'altra Parte contraente, in esenzione di dazio e di altre imposte e senza formalità doganali, strumenti, macchine, utensili e le altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione, a condizione che li riportino nel proprio territorio.

3. Gli automezzi, inclusi i rimorchi, di una delle Parti contraenti, temporaneamente introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente convenzione, non sono soggetti per tale periodo alle tasse di circolazione e di assicurazione valida nel territorio dell'altro Stato.

4. Le persone di cui al punto 1 del presente articolo possono, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate.

5. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie perchè il lavoro dei membri della Commissione mista, degli esperti, del personale ausiliario e del personale dei nuclei tecnico-operativi misti si svolga indisturbato.

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 16.

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, in conformità all'ordinamento interno delle Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati.

2. La convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica ed ha la validità di dieci anni a partire da quel giorno.

Se non denunciata da una delle due Parti contraenti un anno prima del termine previsto, la validità della convenzione si intende rinnovata automaticamente a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può, in qualunque momento, denunciare la presente convenzione dopo tale termine; in tale caso la sua validità cessa dopo un anno dalla denuncia.

La presente convenzione è redatta in quattro esemplari originali, due in lingua italiana e due in lingua croato-serba, entrambi identici e facenti ugualmente fede.

Firmato a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

*Per il Governo  
della Repubblica Italiana*

Ambasciatore  
GIULIO PASCUCCI-RIGHI

*Per il Consiglio Esecutivo Federale  
dell'Assemblea della Repubblica  
Socialista Federativa di Jugoslavia*

Ambasciatore  
ANTE DRNDIO